

Indicazioni relative all'ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro

Sezione 4: Durata del lavoro e del riposo

Art. 11 Durata massima della settimana e della giornata lavorative nonché pause per i giovani di età superiore ai 13 anni soggetti all'obbligo scolastico

OLL 5

Art. 11

Articolo 11

Durata massima della settimana e della giornata lavorative nonché pause per i giovani di età superiore ai 13 anni soggetti all'obbligo scolastico

(art. 30 cpv. 2 lett. a LL)

La durata massima del lavoro per i giovani di età superiore ai 13 anni soggetti all'obbligo scolastico è la seguente:

- a. durante il periodo scolastico: tre ore al giorno e nove ore alla settimana;
- b. per al massimo la metà delle vacanze scolastiche o durante un periodo di pratica di orientamento professionale: otto ore al giorno e 40 ore alla settimana, tra le ore 06.00 e le ore 18.00, con una pausa di almeno mezz'ora dopo cinque ore di lavoro; la durata del periodo di pratica di orientamento professionale è di due settimane.

In generale

L'articolo 11 OLL 5 definisce la durata massima del lavoro per i giovani tra i 13 e i 15 anni soggetti all'obbligo scolastico nell'esecuzione di lavori leggeri. Per i giovani di età superiore ai 15 anni valgono in linea di massima, per quanto riguarda la durata del lavoro ammessa, i limiti previsti dalla legge sul lavoro, anche se i giovani in questione vanno ancora a scuola. È comunque ovvio che la frequenza e le prestazioni scolastiche non possono essere pregiudicate da impieghi eccessivamente lunghi e che spetta ai responsabili (genitori o persone cui è affidata l'educazione dei giovani, datori di lavoro, autorità scolastiche) il compito di intervenire eventualmente.

Lettera a

Per quanto concerne i lavori leggeri durante il periodo scolastico, la durata massima del lavoro giornaliero e settimanale è di tre ore al giorno e nove ore alla settimana. La durata del lavoro diurno e serale autorizzata per i giovani di età superiore ai 13 anni durante il periodo scolastico non è definita alla lettera a, motivo per cui valgono i limiti previsti dalla legge sul lavoro (secondo l'art. 31 cpv. 2 congiuntamente all'art. 10 LL in linea di massima

dalle ore 6 fino alle 20 risp. alle 22). Ovviamente, quando si tratta di un impiego concreto, è comunque sempre richiesta anche la responsabilità dei genitori o delle persone cui è affidata l'educazione dei giovani. Di conseguenza vi è naturalmente una differenza se un giovane di 13 anni distribuisce prospetti durante una sera d'estate con il bel tempo o se svolge la stessa attività d'inverno, allo scuro e in condizioni di tempo sfavorevoli.

Lettera b

Gli scolari di età superiore ai 13 anni possono lavorare per al massimo la metà delle vacanze scolastiche. L'occupazione durante le vacanze è limitata a otto ore al giorno e a 40 ore alla settimana, tra le ore 6 e le ore 18.

Lo stesso vale per la durata e l'entità degli orari di lavoro durante un periodo di pratica di orientamento professionale; questi impieghi devono però essere di breve durata e non possono superare le due settimane al massimo (10 giorni lavorativi).

Occorre inoltre rilevare che l'articolo 11 non viene applicato agli apprendisti, anche se essi in casi eccezionali e in applicazione dell'articolo 9 OLL 5 non hanno ancora compiuto i 15 anni. Per questi ultimi valgono i limiti previsti dalla legge in merito alla durata massima del lavoro (cfr. art. 31 LL).